CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)

PER CHI: soggetti passivi IVA con partita IVA attiva al 25 10 2020 e con ATECO attività prevalente ai fini IVA rientrante nell'elenco riportato nell'allegato al decreto e di seguito esposto in tabella.

REQUISITI: fatturato e corrispettivi mese di aprile 2020 < 2/3 fatturato e corrispettivi mese di aprile 2019*

* si deve considerare la data di effettuazione dell'operazione di cessione/prestazione.

NB: per coloro che hanno iniziato l'attività dal giorno 1 1 2019 il contributo spetta a prescindere dal confronto dei fatturati, ma sempre e solo per coloro che hanno il codice attività prevalente fra uno di quelli esposti nella successiva tabella.

MODALITA' DI EROGAZIONE:

- Soggetti già beneficiari del contributo previsto dall'art. 25 del decreto «rilancio» → Direttamente dall'AdE mediante accreditamento sul c/c sul quale è stato erogato il precedente contributo
- Soggetti che non hanno presentato l'istanza per l'accesso al contributo previsto dall'art. 25 del decreto «rilancio» → Previa presentazione di apposita istanza. Il soggetto deve avere la partita IVA attiva alla data di presentazione dell'istanza

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO:

Soggetti già beneficiari del contributo previsto dall'art. 25 del decreto «rilancio»

→ Applicando la % della tabella successiva (distinta per ATECO) al contributo già erogato ex art. 25 decreto «rilancio»

Soggetti che non hanno presentato l'istanza per l'accesso al contributo previsto dall'art. 25 del decreto «rilancio»

→ Applicando la % della tabella successiva (distinta per ATECO) al contributo calcolato in base ai commi 4-5-6 dell'art. 25 decreto «rilancio» , ossia

→ Applicando, sulla differenza tra fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019, le seguenti %:

- 20% per ricavi 2019 <= 400.000 €
- 15% per ricavi 2019 > 400.000 € e <= 1mln €
- 10% per ricavi 2019 > 1 mln € e <= 5 mln di €

Importo minimo pari a 1.000 € per persone fisiche e 2.000 € per le imprese.

Serve provvedimento dell'AdE che stabilisca per termini e modi

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)

ALTRE PARTICOLARITA'…

Dovrebbe essere possibile beneficiare del nuovo contributo anche per coloro che vi hanno avuto accesso (o che vi accederebbero) senza calo di fatturato e solo in quanto aventi sede operativa nei Comuni in stato di Emergenza (non per Covid) al 31 01 2020.

Possono beneficiare anche per le imprese con ricavi 2019 > 5 mln di €, applicando la % del 10% al calo di fatturato.

Sanzioni confermate come per contributo precedente

L'IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO E' 150.000 € (ATECO 55 150 mila per unità produttiva)

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 25 10 2020 in poi.

Per coloro che hanno già beneficiato del precedente contributo, per i quali non vi è stato il calo di fatturato e sono in attività dal 1 1 2019, il contributo spettante è pari al prodotto tra la % indicata nella successiva tabella e gli importi minimi di 1000 €/2000€ (interpretazione letterale del comma 9)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)

IL MOLTIPLICATORE: (1)

493210	Trasporto con taxi	100
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	100
551000	Alberghi	150
552010	Villaggi turistici	150
552020	Ostelli della gioventù	150
552030	Rifugi di montagna	150
552040	Colonie marine e montane	150
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed	150
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150
561030	Gelaterie e pasticcerie	150
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)

IL MOLTIPLICATORE: (2)

561011	Ristorazione con somministrazione	200
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200
561042	Ristorazione ambulante	200
562100	Catering per eventi, banqueting	200
591400	Attività di proiezione cinematografica	200
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200
931110	Gestione di stadi	200
931120	Gestione di piscine	200
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	200
931200	Attività di club sportivi	200
931300	Gestione di palestre	200
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200
561050	Ristorazione su treni e navi	200
591300	Attività di distribuzione cinematografica, video e programmi televisivi	200
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettavolo e lo sport	200
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200
855209	Altra formazione culturale	200
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie	200

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)

IL MOLTIPLICATORE: (3)

931999	Altre attività sportive nca	200
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	200
932930	Sale giochi e biliardi	200
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200
960420	Stabilimenti termali	200
960905	Organizzazione di feste e cerimonie	200
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di	200
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impi	200
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e c	200
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolt	200
900101	Attività nel campo della recitazione	200
900109	Altre rappresentazioni artistiche	200
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e s	200
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale b	200
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltiv	200
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca	200
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)

Esempi di calcolo:

Gelateria con fatturato/corrispettivi di aprile 2019 pari a 50.000 € e aprile 2020 pari a 10.000 €
Ricavi/corrispettivi 2019 pari a 800.000 €
Contributo da decreto rilancio già usufruito pari a 6.000 € (40.000 €* 15%)
Contributo decreto ristori pari a 9.000 € (6.000 € * 150%)

Pasticceria che ha iniziato l'attività a giugno 2019.
Contributo da decreto rilancio già usufruito pari a € 1.000 (il minimo per le imprese individuali).
Contributo decreto ristori pari a € 1.500.

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL'EXPORT E AL SISTEMA DELLE FIERE INTERNAZIONALI (ART.6)

LA NORMA INCREMENTA DI 150 MLN DI EURO PER IL 2020 IL COSIDDETTO FONDO 394 PER IL SOSTEGNO AGEVOLATO ALLE ATTIVITA' DI EXPORT, GESTITO DA SACE S.P.A., NONCHE' DI ULTERIORI 200 MLN PER IL 2020 DEL FONDO ISTITUITO DALL'ART. 72 DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 2020 (DL CURA ITALIA), DESTINATO AD EROGARE COFINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI CHE OTTENGONO FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SUL GIA' MENZIONATO «FONDO 394»

PROROGA PRESENTAZIONE MODELLO 770/2020 (ART. 10)

Il termine per la presentazione del modello 770/2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI E PREMI INAIL (ART. 13)

Per i datori di lavori privati che svolgono come attività prevalente uno dei codici ATECO riportati nella tabella relativa al contributo a fondo perduto e con sede operativa in Italia, sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I versamenti in questione andranno effettuati entro il 16 marzo 2021, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo con prima rata dal 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate su quattro comporta la decadenza dal beneficio.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI (ART. 8)

PER CHI: imprese che operano nei settori di cui alla tabella precedente, a prescindere da ricavi/compensi 2019

REQUISITI: **calo di fatturato/corrispettivi 2020** rispetto allo stesso mese dell'anno scorso **pari ad almeno il 50%.** Confronto ottobre 2019 vs ottobre 2020, novembre 2019 vs novembre 2020, dicembre 2019 vs dicembre 2020

AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA: **60%** del **canone mensile** di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti all'attività. Per i canoni di **affitto d'azienda** in cui sia compreso un immobile ad uso strumentale per destinazione, il credito spetta nella misura del **30%** dei relativi canoni.

CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU (ART. 9)

PER CHI: imprese che operano nei settori riportati nell'ALLEGATO 1 del D.L.

REQUISITI: gli immobili e le relative pertinenze devono essere di proprietà del soggetto che le gestisce

BENEFICIO: abolizione seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020

N.B. Tale agevolazione si aggiunge a quella dell'art. 78 del DL 104/2020

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (ART. 19)

Con questa disposizione si autorizza la spesa di 30 milioni per i test rapidi presso i medici di base e i pediatri di libera scelta

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (ART. 20)

Attraverso il sistema di Sistema Tessera Sanitaria (TS) vengono indicati i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.

Gli stessi compilano i referti sul tampone eseguito.

Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente all'assistito il referto elettronico e trasmette:

- al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, il referto elettronico con esito positivo;
- al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma;
- alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute.

N.B. Le modalità attuative di questo processo verranno definite con decreto del MEF, con il parere del Garante Privacy, di concerto con il Ministero della Salute.

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISPOSTA TELEFONICA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (ART.21)

Viene istituito presso il Ministero della salute, un servizio nazionale di risposta telefonica alle persone risultate in contatto positive al virus SARS-Cov-2, per meglio effettuare il contact tracing.

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (ART. 12)

I trattamenti di cassa integrazione e in deroga e di assegno ordinario possono essere riconosciuti a decorrere dal 16 novembre e fino al 31 gennaio 2021 per un nuovo periodo pari a 6 settimane. Tale periodo aggiuntivo assorbe i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre.

In relazione al nuovo periodo di 6 settimane, i Fondi di solidarietà alternativi ex art. 27, D.Lgs. 148/15 (tra cui FSBA), sono rifinanziati per un totale di 450 milioni di euro.

Stanziamento complessivo previsto: 1.634,6 milioni di euro

Viene prorogato il blocco dei licenziamenti per motivo economico **fino al 31 gennaio 2021.**

Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi sia individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:

- cessazione definitiva dell'attività d'impresa
- accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la Naspi.
- Fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione

Stanziamento previsto: 61,4 milioni di euro per il 2020

SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DAL NUOVO LOCKDOWN (ART. 13)

Per le imprese interessate dai provvedimenti restrittivi del DPCM del 24 ottobre 2020, è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

La ripresa dei versamenti sospesi è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo p.v.

Stanziamento previsto: 504 milioni di euro per il 2020

NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO (ART.15)

L'articolo riconosce un'indennità una tantum pari a 1.000 euro alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto), non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2020);
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto, a patto che siano già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del decreto) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di determinati requisiti.

Stanziamento previsto: 550 milioni di euro per il 2020